

**Parti**

Ricorrente: KMB Europe BV

Resistente: Hauptzollamt Duisburg

**Questione pregiudiziale**

Se la voce 8521 della nomenclatura combinata, nella versione di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006 <sup>(2)</sup>, n. 1549 (GU L 301, pag. 1), debba essere interpretata nel senso che apparecchi come il lettore MP3/multimediale di seguito descritto sono esclusi dalla suddetta voce perché occorre fare riferimento alla funzione principale di apparecchio riproduttore di suoni ovvero perché la capacità dello stesso di riprodurre singole immagini e filmati è limitata da uno schermo piccolo a bassa risoluzione e a bassa frequenza d'immagine.

<sup>(1)</sup> GU L 256, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Finanzgericht Hamburg (Germania) il 26 aprile 2010 —  
Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-201/10)

(2010/C 209/18)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

**Parti**

Ricorrente: Ze Fu Fleischhandel GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'applicazione per analogia della norma sulla prescrizione di cui all'art. 195 del BGB, nella versione in vigore fino alla

fine del 2001, ad azioni volte al recupero di restituzioni all'esportazione indebitamente concesse violi il principio comunitario della certezza del diritto.

2) Se l'applicazione della prescrizione trentennale di cui all'art. 195 del BGB al recupero di restituzioni all'esportazione indebitamente concesse violi il principio di proporzionalità.

3) Qualora la seconda questione sia risolta in senso affermativo: se l'applicazione di un termine di prescrizione nazionale più lungo ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità <sup>(1)</sup>, fissato nel caso singolo, mediante perfezionamento del diritto ad opera del giudice sulla base di una presupposta competenza eccezionale, violi il principio comunitario della certezza del diritto.

<sup>(1)</sup> GU L 312, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Finanzgericht Hamburg (Germania) il 26 aprile 2010 —  
Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-202/10)

(2010/C 209/19)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

**Parti**

Ricorrente: Vion Trading GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'applicazione per analogia della norma sulla prescrizione di cui all'art. 195 del BGB, nella versione in vigore fino alla fine del 2001, ad azioni volte al recupero di restituzioni all'esportazione indebitamente concesse violi il principio comunitario della certezza del diritto.

2) Se l'applicazione della prescrizione trentennale di cui all'art. 195 del BGB al recupero di restituzioni all'esportazione indebitamente concesse violi il principio di proporzionalità.

3) Qualora la seconda questione sia risolta in senso affermativo: se l'applicazione di un termine di prescrizione nazionale più lungo ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità <sup>(1)</sup>, fissato nel caso singolo, mediante perfezionamento del diritto ad opera del giudice sulla base di una presupposta competenza eccezionale, violi il principio comunitario della certezza del diritto.

<sup>(1)</sup> GU L 312, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polonia) il 3 maggio 2010 — Logstor ROR Polska Sp. z o.o. w Zabrze/Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach**

**(Causa C-212/10)**

(2010/C 209/20)

*Lingua processuale: il polacco*

#### Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

#### Parti

*Ricorrente:* Logstor ROR Polska Sp. z o.o. w Zabrze

*Convenuto:* Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

#### Questioni pregiudiziali

Se l'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE <sup>(1)</sup> concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificato a decorrere dal 17 giugno 1985, dall'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE <sup>(2)</sup>, autorizzi uno Stato membro a introdurre nuovamente, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un'imposta sui conferimenti a titolo di prestiti contratti da una società di capitali se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società, nel

caso in cui lo Stato membro abbia rinunciato in precedenza a riscuotere tale imposta dalla data dell'adesione, ovvero dal 1° maggio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 249, pag. 25.

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 156, pag. 23).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 4 maggio 2010 — Pacific World Limited, FDD International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs**

**(Causa C-215/10)**

(2010/C 209/21)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

#### Parti

*Ricorrenti:* Pacific World Limited, FDD International Limited

*Convenuti:* Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

#### Questioni pregiudiziali

1) Se il regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2007, n. 1417 <sup>(1)</sup>, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, sia valido laddove classifica nel codice 3926 90 97 della nomenclatura combinata le unghie finte e, quindi, gli assortimenti di unghie finte, descritti nell'allegato 1 del detto regolamento.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che richiede che gli assortimenti di unghie in questione siano classificati come «prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure».